



# Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

## Determinazione del Responsabile di Settore

Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente

**REGISTRO GENERALE N. 1098 DEL 15/06/2021**

**Registro Settoriale N. 328 DEL 15/06/2021**

**Numero Proposta N.1103**

<b>OGGETTO :</b>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2-LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, INTEGRATO CON D.LGS. N.56/2017, DALLA LEGGE N.55/2019 E DAL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020, ED AI SENSI DELL'ART.9,COMMA 1,LEGGE N.381/91, A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "OCTOPUS -SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", CON SEDE IN S.TERESA GALLUYRA , DEL SERVIZIO DI PULIZIA PERTINENZE STRADALI (AIUOLE E CUNETTE) RICADENTI LUNGO, LE STRADE EXTRAURBANE (LOTTO CIG Z08321A135).-</b>
------------------	--

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

**Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente**

**VISTO** l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267(Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**VISTI** gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 61 del 16.04.2008 , con la quale si suddivideva il Settore Tecnico Informatico in due distinti settori: Settore Opere Pubbliche e Informatica e Settore Edilizia Privata e Urbanistica;

**VISTA** la deliberazione G.C. n.64 del 28.04.2008, con la quale si determinavano i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2012 , con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità del Settore Opere Pubbliche e Informatica ed individuato il funzionario responsabile ex art.50, comma 10, del Dlgs. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 179 del 12.12.2018,avente quale oggetto."Modifica della struttura organizzativa dell'Ente, soppressione del Settore Ambiente, Demanio e Patrimonio con decorrenza 01.01.2019 e con la quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi secondo il seguente riparto:

-Settore OO.PP.-Patrimonio e Demanio(ex art.822,co.2 c.c.)-Ambiente e Informatica;

-Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Suap.Commercio e Demanio (ex art.822,co.1 c.c.);

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvati con deliberazione della Giunta comunale n.147 del 19.12.2007, modificata ed integrata con delibera G.C. n.98 del 06.06.2008, esecutive nei modi e nelle forme di legge;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 , approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 01/04/2021;

**VISTO** lo Statuto comunale, ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

**RAVVISATA** la propria competenza a provvedere in merito in virtù degli incarichi affidati e richiamati;

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Santa Teresa Gallura si estende lungo la fascia costiera a partire dalla foce del Fiume Liscia e fino all'inizio della spiaggia di Rena Maggiore, posta al confine con il Comune di Aglientu, per complessivi 72 km. di costa, lungo la quale troviamo alcune delle spiagge più conosciute del nord Sardegna, come pure insieme di cale e calette e/o arenili di limitate dimensioni, molti dei quali anche irraggiungibili mediante autoveicoli in quanto privi di viabilità pubblica che ne consente l'accesso, come pure di numerose strade extraurbane che capillarmente percorrono in lungo ed in largo il territorio, in particolare la strada statale 133 bis che collega il centro capoluogo con il porto e l'aeroporto ed il porto di Olbia, o la strada provinciale n.90 che collega con la città di Sassari, con l'aeroporto di Alghero ed il porto di Porto Torres;
- dalla data del 01.01.2012, avendo questo Comune aderito al sistema di raccolta e smaltimento degli rr.ss.uu. appaltato in forma "Consortile" dall'Unione dei Comuni Alta Gallura di Tempio Pausania e, non essendo all'interno dell'appalto consortile, contemplati interventi di pulizia e mantenimento dei litorali, come pure gli interventi di pulizia delle pertinenze stradali relativamente alle strade extraurbane ricadenti all'interno del territorio comunale, il Comune di Santa Teresa Gallura pertanto, successivamente e sino al precedente anno 2020, è intervenuto autonomamente mediante singola procedura di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia dei litorali ad uso pubblico e per la pulizia delle pertinenze stradali lungo tutte le strade extraurbane ricadenti all'interno del proprio territorio;
- tra le finalità e gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, considerato la vocazione del territorio prettamente legato all'industria turistica, ha evidenziato la necessità di garantire un sempre più efficiente servizio di pulizia di tutte le pertinenze stradali (banchine e cunette), soprattutto lungo le strade di maggior percorrenza, tenuto conto delle condizioni di fragilità ambientale che vincolano fortemente lo sviluppo delle attività economiche dell'intero territorio comunale;
- le misure a favore dello sviluppo sostenibile del territorio sono direttamente correlate al perseguimento dell'obiettivo specifico di assicurare la vitalità delle sue strutture ricettive e quindi la permanenza delle condizioni ottimali anche e soprattutto delle spiagge e dei litorali in genere, sui quali durante la stagione turistica gravita la stragrande maggioranza della popolazione fluttuante legata al movimento turistico, migliorando le dotazioni infrastrutturali e quindi il tenore di vita, contribuendo al conseguimento dell'obiettivo prioritario che si pone un Comune che dal turismo trae la maggiore fonte di sostenibilità economica della sua popolazione residente;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il progetto in argomento, prevede la pulizia delle pertinenze stradali (banchine e cunette), come pure dei vari slarghi che consentono alle macchine di parcheggiare, situate lungo l'intero territorio comunale ed in particolare lungo la fascia costiera presente su tutto il territorio comunale e, tende a risolvere alcuni dei problemi relativi all'intensa fruizione turistica della fascia costiera stessa e di conseguenza al mantenimento delle condizioni ottimali di pulizia e di decoro ambientale;

- il presente progetto si colloca in un'ampia programmazione volta alla tutela ed alla salvaguardia ambientale del territorio comunale, con iniziative tendenti ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado ambientale, soprattutto lungo tutto il tratto costiero che durante il periodo estivo risulta maggiormente frequentato;

- in un contesto urbano e paesaggistico rispettoso dell'ambiente, maggiori sono le possibilità di incrementare il settore turistico e, pertanto, la realizzazione di una offerta dei servizi di igiene ambientale efficienti per le migliaia di turisti che affollano le spiagge del territorio comunale, in periodi non più limitati ai soli mesi estivi ma, estesi ai mesi primaverili ed autunnali, data la mitezza del clima e la bellezza dei luoghi, e d'altra parte, il riconoscimento da diversi anni di "Bandiera Blu d'Europa" per la spiaggia più conosciuta "La Rena Bianca", situata ai piedi del centro capoluogo e, nel 2014 anche per la spiaggia dei "due mari" in località Capotesta, dev'essere ancor più tutelato promuovendo tutte quelle iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente;

RILEVATO che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 75.000,00 è possibile l'affidamento del servizio in economia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riservando la partecipazione alle sole cooperative sociali di tipo b), ai sensi dell'art.112 dello stesso D.Lgs. n.50/2016;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 47 in data 06.05.2021, avente quale oggetto: " Atto di indirizzo per affidamento del servizio di pulizia delle pertinenze (banchine e cunette), poste lungo le strade extraurbane ricadenti nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura, a favore di Cooperative Sociali di tipo B), ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 08 ottobre 1991 n.381";

ATTESO che l'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice dei contratti), coordinato con D.Lgs. n.56/2017 (correttivo appalti), dalla Legge n.55/2019 ed in ultimo dal D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni in legge n.120/2020, testualmente recita:

-Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta;*

*b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, ((di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture)) di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

DATO ATTO che successivamente, l'art.1, comma 912, della Legge 30.12.2018 n.145 (Legge di Bilancio), l'articolo 36, comma 2, sopra richiamato, è stato come segue modificato;

*"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro".*

RILEVATA la possibilità di affidamento diretto tramite convenzione con cooperativa sociale di tipo B), così come previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali, così come modificato dall'art. 20 della Legge 6 febbraio 1996;

RITENUTO quindi opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali, così come modificato dall'art. 20 della Legge 6 febbraio 1996 – che prevede: *“Gli enti pubblici, ..., anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ..., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1”*;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, che all'art. 5 dispone: “Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una “Strategia europea per l'occupazione”. La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate”;
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce “lavoratore svantaggiato” qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'art. 4, comma 2, prevede che “le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”;
- L'art. 5 dispone inoltre che: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.... Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo...”;

DATO ATTO **che**, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B risultano essere così strutturati:

- Comma 1 “Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria”: è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- Comma 4 “Gara d'appalto e soglia di rilevanza comunitaria” : per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici non è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione ma gli enti pubblici potranno inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

RITENUTO opportuno ed urgente, procedere all'affidamento del servizio in argomento, mediante “affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 1-lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato con D.Lgs. n.56/2017 e da ultimo con il D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120/2020, in favore della Cooperativa OCTOPUS-Società Cooperativa Sociale-Arl., con sede in Santa Teresa Gallura, in P.zza Vittorio Emanuele I° n. 25, che interpellata in merito ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di cui trattasi per l'importo di € 35.289,84 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 36, comma 2-lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato ed integrato con D.Lgs. n.56/2017, dalla Legge n.55/2019 ed in ultimo dal D.L. n.76 del 16.07.2020(Decreto Semplificazione), che prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, per lavori e servizi di importo inferiore a 40 mila euro;

RITENUTA l'offerta della Cooperativa OCTOPUS-Società Cooperativa Sociale-Arl., con sede in Santa Teresa Gallura, congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che :

- la spesa per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta complessivamente in € 35.289,84, oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 1-lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato con D.Lgs. n.56/2017 e dalla Legge n.55/2019 e da ultimo dal D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120/2020, quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;
- che il valore del servizio in argomento rientra, per tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal vigente regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia ( art.1 ed art.14), approvato con Delibera di C.C. n. 58 in data 03.12.2007;

Considerato che:

- risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 1-lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, coordinato con D.Lgs. n.56/2017 (correttivo appalti), dalla Legge n.55/2019, ed in ultimo dal D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120/2020, alla Cooperativa OCTOPUS-Società Cooperativa Sociale-Arl., con sede in Santa Teresa Gallura in P.zza

Vittorio Emanuele I° n. 25, l'esecuzione del servizio in argomento per il valore complessivo di € 35.289,84 (IVA esclusa);

- è stato accertato che la Cooperativa OCTOPUS Arl., non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto;
- l'affidamento del servizio in argomento, avente valore inferiore alla soglia comunitaria risulta escluso dall'operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006;
- l'affidamento del servizio in argomento, avente valore inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 stabilita dall'art. 36, comma 1-lettera a), del D.Lgs. n.50/2006 e ss.mm.ii., non rientra nemmeno nell'ambito della disciplina in materia di centrali committenza di cui, in particolare, all'art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dagli adempimenti previsti dalla delibera di Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attuativi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n.266/2005;

RITENUTO altresì opportuno provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1)- di affidare attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 1-lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Contratti Pubblici), coordinato con D.Lgs. n.56/2017 (correttivo appalti), modificato ed integrato dalla Legge n.55/2019 ed in ultimo dal D.L. n.76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazione), alla Cooperativa OCTOPUS- Società Cooperativa Sociale- Arl., con sede in Santa Teresa Gallura in P.zza Vittorio Emanuele I° n. 25, il Servizio di "Pulizia delle pertinenze stradali (banchine e cunette), ricadenti nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura ( periodo Giugno – Dicembre 2021)", (lotto CIG Z08321A135), per una complessiva spesa di € 43.053,60 di cui € 35.289,84 per servizi ed € 7.763,76 per IVA al 22%;

2)- di prendere atto del Capitolato Speciale d'Appalto che, nella formulazione integrale, seppur non allegato al presente atto viene a farne parte integrante e sostanziale;

3)- di liquidare alla Cooperativa OCTOPUS- Società Cooperativa Sociale Arl., con sede in Santa Teresa Gallura in Piazza Vittorio Emanuele I° n.25, la somma di € 35.289,84 (IVA esclusa) a rate posticipate di pari importo e dietro presentazione di regolare fattura;

4)- di dare atto che alla complessiva spesa di **€ 43.053,60** di cui € 35.289,84 per servizi ed € 7.763,76 per IVA al 22%, si farà fronte con fondi cui al capitolo **6880-COM**, che presenta la necessaria copertura finanziaria

Il Responsabile

Brozzu Giovanni Maria / ArubaPEC S.p.A.